PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 1

Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare, quanto in tutto o in parte eseguita, di fabbricati urbani e rustici o di opere di difesa di proprieta' private danneggiate o distrutte dal terremoto del febbraio 1904 nei comuni di Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgocollefegato in provincia di Aquila, possono essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, da quelli di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari i quali non possono avere durata maggiore di 35 anni, e devono rimborsarsi col sistema delle annualita' fisse da pagarsi a semestri posticipati e comprendenti l'interesse, la quota di ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario in base alla presente legge si deroga alla disposizione della legge 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico).

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it